



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Il Direttore Generale



Agli UU.M.C. della DGTNO
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 8 gennaio 2021 “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”. Indicazioni operative.

In relazione all’applicazione della disposizione di cui in oggetto, si ha notizia dell’adozione di prassi non sempre in linea con la ratio della disposizione stessa. Al fine di dirimere gli eventuali dubbi interpretativi e uniformare il modus operandi di tutte le Sedi, si chiarisce quanto segue.

Dal 13.2.2021, data di entrata in vigore del D.M. citato, trova applicazione il disposto dell’art. 49 comma 5-ter, lettera g del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, in base al quale è cessato l’obbligo di visita e prova ex art. 78 CdS per le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all’allegato A del D.M. medesimo, in particolare per:

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
 - 4.1. Pomello al volante;
 - 4.2. Centralina comandi servizi;
 - 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 - 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
 - 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
 - 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Tutto ciò premesso, si pone l’accento su due aspetti particolari: l’emissione dell’etichetta di aggiornamento e la competenza a proseguire nello svolgimento delle

attività di collaudo da parte degli UU.M.C. sulle modifiche in argomento.

Per quanto concerne il primo punto, in attesa che sia completata la procedura di inserimento ed emissione del tagliando di aggiornamento da parte degli Studi di consulenza automobilistica e nell'ipotesi di richiesta proveniente da utenza privata che non si avvale della rappresentanza degli Studi medesimi, gli Uffici devono assicurare l'aggiornamento dell'A.N.V. per evitare di esporre i conducenti a sanzione da parte degli Organi di Polizia stradale. Fermo restando ciò, **l'attività di inserimento deve però limitarsi ai dati la cui certificazione è posta a carico degli allestitori, responsabili esclusivi dell'attività di collaudo, e che sono rilevabili dall'allegato B.**

Circa il secondo punto, gli UU.M.C. non hanno più competenza tecnica in materia dal 13.2.2021 anche relativamente ai veicoli già prenotati per la visita e prova alla stessa data (art. 5 D.M. 8.1.21), ciò implica non solo che non possono essere più accettate nuove prenotazioni ma anche che **non sono più legittimi i collaudi effettuati dopo quella data** pur se prenotati in precedenza. Si invitano pertanto codesti Uffici a sensibilizzare gli Studi di consulenza affinché annullino le prenotazioni ancora attive, ammonendoli sul fatto che le operazioni non verranno effettuate. Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tali disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI)

Firmato digitalmente da: Giorgio Callegari
Data: 26/04/2021 09:35:51